



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

**OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESSE
QUELLE PER IL PERSONALE, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE CONTROLLATE
DAL COMUNE DI PORTO TORRES.**

Ufficio Programmazione
Dott. John Fois

Il Dirigente dell'Area di staff Organizzazione, programmazione,
politiche di bilancio e del personale
Dott. Franco Satta

Indice

1.	L'applicazione del d.lgs n. 175/2016 - la gestione del personale nelle società a controllo pubblico.	3
2.	Il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico.....	4
3.	Disciplina in materia di personale delle società a controllo pubblico – interventi obbligatori.....	5
4.	Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza.....	6
5.	Altri adempimenti.....	6
6.	Disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico.....	6
7.	Le società e gli altri organismi partecipati destinatari degli indirizzi	7
8.	Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal comune di Porto Torres, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 175/2016.....	8
8.1	Multiservizi Porto Torres s.r.l.....	8

1. L'applicazione del d.lgs n. 175/2016 - la gestione del personale nelle società a controllo pubblico.

L'articolo 18 comma 1 lett. e) ed f), della legge delega di riforma n. 124/2015 (legge delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie) prevede, limitatamente alla materia della gestione del personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica, le seguenti finalità:

- 1) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi in relazione alle tipologie e finalità delle medesime società, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;
- 2) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità.

Quella relativa alla gestione del personale è materia che rientra nel quadro degli obiettivi strategici posti dalla riforma delle società a partecipazione pubblica finalizzata al riordino dell'intero sistema delle società a partecipazione pubblica.

Le società a partecipazione pubblica sono quei soggetti rientranti nella definizione di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 175/2016; cioè quegli organismi previsti dal titolo V del libro V del codice civile in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nell'effettuare il riordino della disciplina delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, contiene alcune importanti disposizioni concernenti la gestione del personale in servizio presso le medesime società ed avvia un processo di semplificazione e riordino e razionalizzazione del quadro normativo.

Il Testo Unico, pone particolare evidenza sulla necessità dei controlli, e sulla loro utilità per il perseguimento dell'efficiente gestione della partecipazione pubblica, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 175/2016).

Gli obiettivi che la riforma si pone nel medio periodo sono i seguenti:

- a) realizzare la riduzione delle aree di intervento delle società pubbliche;
- b) eliminare o limitare le società pubbliche non in equilibrio economico;
- c) ridefinire il sistema di gestione del personale delle società a controllo pubblico;
- d) garantire che l'attività delle società a partecipazione pubblica sia maggiormente efficiente.

Nel lungo periodo gli obiettivi da raggiungere sono:

- a) migliorare i servizi erogati a cittadini e imprese;
- b) favorire la credibilità e la trasparenza della pubblica amministrazione;
- c) favorire il migliore utilizzo delle risorse pubbliche, mediante l'efficiente allocazione delle stesse e la rimozione delle fonti di spreco.

L'art. 19 del Testo Unico individua le società a controllo pubblico tra i soggetti destinatari della normativa di riforma concernente la materia della gestione del personale presso le medesime società.

Il Comune di Porto Torres ha nella propria struttura organizzativa un servizio dedicato alle società partecipate, avente funzioni di coordinamento e controllo sugli organismi partecipati dell'ente. Ha poi adottato, con deliberazione consiliare n.62 del 31.07.2017 il Regolamento sul controllo delle società partecipate non quotate del comune di Porto Torres, contenente anche le modalità relative ai processi di indirizzo, monitoraggio e verifica finale delle politiche di gestione del personale delle partecipate, cui i presenti indirizzi si uniformano.

2. Il reclutamento del personale nelle società a controllo pubblico

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica detta una specifica disciplina in materia di gestione del personale, con particolare riguardo alle modalità assunzionali.

Nel dettaglio l'art. 19. D. Lgs. n. 175/2016 dispone:

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Pertanto, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dal citato decreto, al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Il comma 2 costituisce dunque una deroga alla suindicata normativa civilistica nella materia del reclutamento del personale.

Il dettato normativo prevede che le società partecipate adottino tutti gli atti e le procedure nel rispetto dei principi generali applicabili alle pubbliche amministrazioni nella materia dei concorsi pubblici.

Ciò significa che anche le società a partecipazione pubblica ai fini dell'assunzione di personale sono tenute ad utilizzare lo strumento della selezione dei candidati fondato sul rispetto del principio del concorso pubblico.

I principi generali nella materia dei concorsi pubblici sono quelli di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità che trovano il loro fondamento nell'articolo 97 della Costituzione applicabile al sistema concorsuale in favore dei pubblici impiegati, nonché quelli previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001. Il principio di imparzialità trova numerose applicazioni in tutte le fasi in cui una procedura selettiva si articola; fase dell'accesso; operazioni concorsuali; composizione delle commissioni giudicatrici; valutazioni delle prove; modalità di redazione del bando; trasparenza e pubblicità del procedimento.

Il comma 3 dell'articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001 indica una serie di regole vevolevoli per tutte le procedure di reclutamento nella P.A.:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Le società a controllo pubblico sono tenute all'osservanza di detti principi nei casi di procedimenti di reclutamento di personale e sono tenute a predisporre specifici provvedimenti, anche mediante l'adozione di appositi regolamenti interni, con i quali disciplinare l'intera materia, assicurando la piena osservanza dei suindicati principi generali.

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte delle società a controllo pubblico, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il successivo comma 3 del citato articolo 19 dispone l'obbligo per le società partecipate di pubblicare sul proprio sito istituzionale i suindicati provvedimenti disciplinanti criteri e modalità di reclutamento del personale al fine di assicurare la massima trasparenza di tutte le procedure. In caso di mancata o incompleta pubblicazione di detti provvedimenti trovano applicazione le sanzioni di cui agli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 così come successivamente modificati dal d.lgs. n. 97/2016.

La norma sancisce, al comma 4, che ai fini retributivi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2126 c.c. - la mancanza di provvedimenti di reclutamento da parte delle società determina la nullità dei contratti di lavoro, fermo restando la giurisdizione ordinaria in materia.

3. Disciplina in materia di personale delle società a controllo pubblico – interventi obbligatori.

Per le società il Testo Unico demanda alle amministrazioni pubbliche partecipanti la fissazione degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi, con un maggiore coinvolgimento delle società a controllo pubblico.

Il quadro normativo di riferimento è ora costituito da tre disposizioni contenute nell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016:

a) le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (comma 5);

b) le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6);

c) i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (comma 6).

L'approccio strategico è quindi definito dall'art. 19, comma 5 del d.lgs. n. 175/2016, che prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale nel rispetto:

a) dei provvedimenti adottati dalle medesime società e, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, della contrattazione di secondo livello;

b) di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle medesime società che stabiliscono divieti e limitazioni alle assunzioni di personale;

c) di quanto disciplinato dal medesimo d.lgs. n. 175/2016, con particolare riguardo dall'articolo 25 che disciplina in via transitoria le procedure di eccedenza del personale presso le medesime società.

In tali atti di indirizzo gli enti devono focalizzare l'attenzione in particolare sulle spese per il personale, potendo prevedere il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, dovendo tenere in

considerazione i vincoli definiti dall'art. 25 dello stesso decreto (utilizzo obbligatorio della mobilità per i lavoratori individuati in esubero e correlato blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 25, comma 1 fino al 30 giugno 2018).

Da quanto sopra deriva che le società partecipate non sono assoggettate all'obbligo di una riduzione delle spese di personale, dato che devono "solo" attenersi agli obiettivi di contenimento fissati con gli atti di indirizzo degli enti soci.

La Sezione di Controllo della Corte dei Conti Liguria, nel recentissimo parere (Deliberazione n. 80 del 20/07/2017), si è pronunciata sul merito, chiarendo che l'atto di indirizzo dell'ente locale controllante deve considerare la potenziale sfera di operatività della società controllata. Pertanto è necessario rapportare i mezzi e gli obiettivi alla luce dell'attività svolta dallo strumento societario, in modo da determinare l'ammontare delle risorse necessarie al conseguimento dei fini propri della società, in un'ottica di efficientamento e di miglioramento della produttività.

4. Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza

Il comma 7 del citato art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016 dispone poi che i provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano [l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

L'articolo 22 del Testo Unico integra il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa, e prevede che le società in controllo pubblico assicurino il livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

5. Altri adempimenti

L'art. 19 del Testo Unico dispone inoltre, al comma 8, che prima di poter effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi prima affidati ad una società partecipata, procedono - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti dall'amministrazione e transitate alle dipendenze delle società interessata da tale reinternalizzazione, utilizzando specifici processi di mobilità.

Il comma 9 del medesimo art. 19 prevede che le disposizioni in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate di cui alla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) trovino applicazione esclusivamente per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

6. Disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico

L'art. 25, comma 1, del Testo Unico prevede che le Società Partecipate, entro il 30 settembre 2017, effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, il cui elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale, secondo le modalità stabilite da un decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata.

In sede di intesa in Conferenza Unificata, è stato raggiunto l'accordo sui tempi e sulle scadenze previste

per l'adempimento. In particolare è previsto che entro sessanta giorni dalla data della ricognizione (30 settembre) le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'art. 24 del D.lgs 175/2016 e di quanto previsto al medesimo decreto. Entro il 10 dicembre le società che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle rispettive associazioni di categoria. Entro il 20 dicembre le società inviano alle regioni nel cui territorio hanno sede legale i dati relativi ai lavoratori eccedenti. Entro il 15 gennaio le regioni trasmettono all'ANPAL i dati in forma aggregata e a decorrere dal 31 marzo l'ente li gestirà ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25 comma 3 del TUSP (Testo Unico Società Partecipate).

Fino al 30 giugno 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 25.

Solo nel caso in cui sia indispensabile assumere lavoratori altamente specializzati con profili non disponibili negli elenchi, le Regioni – fino a 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento - possono autorizzare, in deroga al blocco, l'avvio di nuove assunzioni.

Decorso tale periodo l'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

E' infine prevista la nullità dei rapporti di lavoro stipulati in violazione delle norme su indicate.

L'articolo in questione non si applica alle società miste a prevalente capitale privato che gestiscono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti hanno prodotto un risultato positivo.

7. Le società e gli altri organismi partecipati destinatari degli indirizzi

La corretta applicazione ed attuazione delle disposizioni del decreto di riforma delle società a partecipazione pubblica, e di quelle che permangono in riferimento agli altri organismi partecipati, con particolare riguardo alla materia della gestione del personale, è anche legata alle capacità delle amministrazioni pubbliche partecipanti, di "imporre" l'osservanza degli obiettivi fissati e di assicurare un concreto ed efficace controllo sulle medesime società, al fine della piena osservanza ed attuazione da parte delle stesse degli interessi pubblici e generali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 27.10.2016 è stata effettuata la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, approvando due distinti elenchi: uno, concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo amministrazione pubblica", in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e l'altro, concernente gli enti, le aziende e le società componenti del "Gruppo amministrazione pubblica da ricomprendere nel bilancio consolidato", potendosi escludere alcuni enti e società sulla base dell'irrelevanza o dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

Elenco delle società e degli organismi partecipati inclusi nell'area di consolidamento del comune di Porto Torres

	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di partecipazione del Comune di Porto Torres
1	Multiservizi srl	Gestione servizi strumentali	<u>Società controllata</u>	100%

Tutto ciò premesso, in attesa del completamento delle disposizioni in materia, si ritiene opportuno e necessario approvare il presente documento contenente: *obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società controllate dal Comune di Porto Torres*, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

8. Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal comune di porto torres, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del d.lgs. n. 175/2016

8.1 Multiservizi Porto Torres s.r.l.

1. La "Società" deve svolgere esclusivamente azioni strumentali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
2. La "Società", nell'esercizio delle proprie funzioni:
 - a. agisce perseguendo le proprie finalità, nell'ottica della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;
 - b. agisce nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (riduzione del 10% dei compensi a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o collegio successivo alla data di entrata in vigore della norma) e dell'art. 4 comma 4 secondo periodo del D.L. n. 95/2012 convertito dalla Legge n. 135/2012 (ancora vigente), il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 % di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
4. La "Società":
 - a. È tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs.n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti in house);
 - b. È tenuta all'applicazione dell'art 19 del d.lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento a personale, trasparenza e spese funzionamento;
 - c. deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 "disciplina transitoria" ed in particolare, fino al 30 giugno 2018, non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, dell'art. 25 del TUSP
 - d. può effettuare sostituzioni di personale cessato per pensionamento con personale a tempo determinato (tale vincolo comporta di per sé, su base pluriennale, una condizione di contenimento della spesa di personale);
5. la "Società", per poter effettuare nuove assunzioni, dovrà essere autorizzata con provvedimento dell'Amministrazione previa presentazione di un piano di fattibilità che dimostri la compatibilità di quanto programmato con i principi di efficienza e con la realizzazione di economie di scala, fermo restando il rispetto degli altri obblighi procedurali previsti dalla vigente normativa;
6. la "Società" è soggetta a controllo multidisciplinare di regolarità amministrativa e contabile, oltre che di verifica dell'andamento economico finanziario;
7. Nell'ambito degli obiettivi fissati la "Società" può operare in un arco di riferimento triennale, nel senso che il contenimento delle spese di funzionamento deve essere valutato nel triennio di riferimento.
8. La "società" deve recepire, tramite propri provvedimenti, le direttive impartite nel presente provvedimento.

Visti inoltre i documenti di programmazione presentati dalla società Multiservizi s.r.l. e nello specifico:

1. Piano programmatico operativo 2017/2019 approvato dall'Assemblea dei soci il giorno 6 dicembre 2016;
2. Piano Programmatico operativo 2018/2020 in fase di valutazione da parte dell'Ente socio per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
3. Piano annuale delle assunzioni 2018/2020 in fase di valutazione da parte dell'Ente socio.

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale del 22.12.2016, n. 195, l'amministrazione ha fornito specifiche linee di indirizzo alla società controllata in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive relativamente al periodo 01.01.2017 – 31.12.2018, nello specifico:

- a. obbligo di contenimento delle spese di personale complessive al fine di assicurare una progressiva riduzione della spesa del personale e del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;
- b. divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato;
- c. possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato esclusivamente in caso di affidamento di nuovi servizi o di integrazione di quelli già affidati o in sostituzione di personale cessato dal servizio;
- d. possibilità di avvalersi di personale assunto con forme di lavoro flessibile nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale rispetto agli esercizi precedenti, non trovando attuazione per l'anno 2016 il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 in quanto la società "Multiservizi Porto Torres S.r.l." non è inserita nell'ultimo elenco di cui al comma 29 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30.09.2016;
- e. possibilità di affidare incarichi di studio, ricerca e consulenza nel rispetto del principio di contenimento della spesa dell'anno precedente;
- f. di effettuare entro il 23.03.2017 una ricognizione del personale in servizio, per individuare le eventuali eccedenze, e di trasmettere tale elenco alla Regione Sardegna.

Si ritiene necessario proporre i seguenti obiettivi gestionali per il triennio 2018 - 2020:

1. Riduzione dei costi di funzionamento dell'Amministrazione aziendale;
2. Implementazione di un sistema di valutazione del personale e formalizzazione degli obiettivi di gestione
3. Ricognizione dei contratti integrativi di 2° livello "di fatto", eventuale conferma e/o adeguamento all'effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati con il socio unico;
4. Implementazione di un sistema di contabilità analitica collegato al gestionale dell'ente per la puntuale definizione dei documenti di programmazione della società;
5. Analisi di convenienza economica ed eventuale riduzione dei contratti di somministrazione lavoro con attivazione di procedure di selezione per le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato al fine del contenimento dei costi del personale e rispetto dei principi enunciati dal consiglio comunale con delibera n 111 del 15/12/2017;